

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA E DEL DOTTORATO HONORIS CAUSA

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri per il conferimento del titolo di laurea e dottorato honoris causa da parte dell'Università degli Studi di Catania, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 2 – Requisiti soggettivi per il conferimento del titolo di laurea e dottorato honoris causa

La laurea e il dottorato honoris causa sono riconoscimenti accademici che possono essere conferiti a personalità viventi, i cui meriti scientifici, tecnologici, culturali e sociali siano di indubbio rilievo e unanimemente riconosciuti a livello pubblico nazionale o internazionale, le quali si siano particolarmente distinte per attività di studio e di ricerca o di alto profilo sociale e culturale su materie coerenti con il curriculum didattico del corso di laurea o di dottorato in cui si conferisce il titolo.

Art. 3 - Criteri di incompatibilità

Il conferimento di cui al presente regolamento può riguardare esclusivamente i titoli di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. Per il conferimento del titolo di laurea honoris causa non saranno prese in considerazione eventuali richieste per personalità già in possesso di una laurea magistrale ordinaria o honoris causa, conseguita in Italia, dello stesso ambito disciplinare di quella richiesta. Per il conferimento del dottorato honoris causa non saranno prese in considerazione richieste di personalità già in possesso del titolo di dottorato di ricerca ordinario o honoris causa conseguito in Italia nello stesso ambito.

Art. 4 - Procedura per il conferimento del titolo di laurea e di dottorato honoris causa

1. La proposta di conferimento della laurea o del dottorato honoris causa, formulata rispettivamente dal Consiglio di corso di laurea magistrale o dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca che attribuisce il titolo, è deliberata dal Consiglio di dipartimento, cui afferisce lo stesso corso, a maggioranza dei due terzi dei componenti, con votazione segreta.
2. È possibile avanzare proposte solo su corsi di studio attivi nell'anno accademico che abbiano già completato la prima durata legale.
3. La proposta deve indicare l'esatta denominazione della laurea magistrale o del dottorato di ricerca che si intende conferire, con l'indicazione della classe di afferenza, ed essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.
4. La proposta è inviata al Rettore, il quale la sottopone all'approvazione del Senato Accademico, la cui delibera è assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. Ciascun dipartimento può avanzare una sola proposta per ogni anno accademico.
6. L'Ateneo conferisce per ogni anno accademico un numero complessivo di lauree e dottorati honoris causa nei limiti stabiliti dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
7. Conferimenti di lauree o dottorati honoris causa di particolare interesse istituzionale per l'Università degli Studi di Catania possono essere deliberati dal Senato Accademico su proposta del Rettore complessivamente non più di una volta per ogni anno accademico.

8. La delibera di approvazione del Senato Accademico, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere trasmessa dall'ufficio competente dell'Area della didattica al Ministero dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.
9. Il dipartimento proponente sostiene i costi di conferimento.

Art. 5 - Diritti

Il diploma di laurea o dottorato honoris causa attribuisce tutti i diritti rispettivamente della laurea ordinaria o del dottorato di ricerca ordinario, in quanto è equiparato *ex lege* ai titoli normalmente conseguiti.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.